



# COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805  
Fax 0324 575953

E-Mail [municipio@comune.antronaschieranco.vb.it](mailto:municipio@comune.antronaschieranco.vb.it)

C.F. 83001330030  
P.IVA 00524500030

## REGOLAMENTO INTERNO CAMPEGGIO LE BETULLE – ANTRONAPIANA

Il campeggio “Le Betulle” sito in Comune di Antrona-Schieranco in località Rovina in prossimità del centro abitato del capoluogo comunale Antronapiana, si dota di Regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al suo interno ai sensi dell’art. 6, co. 6 della legge regionale del Piemonte n. 5 del 22.2.2019, d’ora innanzi nel presente documento definita “LR”.

### Art.1 – Tipologia della struttura

La struttura ricettiva all’aperto denominata “Campeggio Le Betulle” presenta la qualifica di **campeggio** così come definita all’art. 6 della “LR”.

La struttura è collocata in area appositamente recintata e offre ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l’insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

La struttura ha carattere **stanziale**, secondo la definizione di cui all’art. 6, co. 4 della “LR” in quanto prevede un soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l’occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall’effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti intransito.

### Art.2 – Piazzole

Il campeggio Le Betulle mette a disposizione degli ospiti, all’atto della loro registrazione in ingresso alla struttura, le piazzole come delimitate nello schema grafico allegato a seconda della disponibilità presente al momento.

Le piazzole dovranno avere una superficie massima di 30 metri quadrati.

L’ospite potrà installare sulla piazzola assegnata il proprio equipaggiamento per il pernottamento che potrà essere costituito:

- da allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;
- da mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
- strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi a quanto indicato al successivo art. 3, accostabili all’allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;
- preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi a quanto indicato al successivo art. 3, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell’allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

### Art.3 Caratteristiche tecniche e requisiti delle installazioni accessorie

**Allestimenti mobili e strutture edilizie leggere:** I mezzi e gli allestimenti mobili di pernottamento, ivi comprese le lodge-tent o soluzioni similari, nonché le strutture edilizie leggere garantiscono i seguenti requisiti:

- a) siano realizzati con materiali facilmente smontabili e trasportabili, senza alcun collegamento permanente col terreno, né tra il mezzo o l'allestimento mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
- b) abbiano allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili in ogni momento;
- c) le strutture edilizie leggere e gli allestimenti mobili abbiano le caratteristiche tipiche della vita da campeggio quali tende, verande o piccole strutture chiuse in tela, tendalini, verande aperte con copertura in legno o altro materiale, pavimentazioni smontabili, pedane e coperture per mezzi mobili e simili. Dette strutture ed allestimenti, possono avere pareti verticali di chiusura realizzate unicamente in tela o materiale simile, ad eccezione di eventuali divisori interni, e rivestite, eventualmente, all'interno con materiale non coibentato e non configurabili come i preingressi di cui al paragrafo successivo.

E' consentito, inoltre, il posizionamento di ulteriori attrezzature, quali gazebo, ombrelloni, dondoli, tavoli e simili, aventi comunque caratteristiche di amovibilità, il cui utilizzo è volto a rendere funzionale l'alloggiamento dell'ospite in relazione alle esigenze dei mezzi e degli allestimenti.

**Preingressi:** i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno possono essere dotati di preingressi aventi caratteristiche di strutture rigide, in legno, in plastica, laminato metallico, materiale tessile o P.V.C. non rigido, o in altri materiali similari, ancorché coibentati, completi di porte e finestre ed annessi agli stessi mezzi mobili, con funzione di protezione e copertura al fine di evitare dispersione di calore in occasione di accesso ai predetti mezzi.

Tali strutture dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche e osservare le seguenti condizioni:

- a) siano realizzati con materiali scomponibili e agevolmente trasportabili da mezzi idonei;
- b) non abbiano alcun collegamento permanente col terreno, né tra il mezzo o l'allestimento mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
- c) siano semplicemente appoggiati al suolo e posizionati in corrispondenza dell'entrata del mezzo mobile la cui superficie coperta, non sia superiore a metri quadrati 12 ed un'altezza non superiore a centimetri 25 rispetto a quella del mezzo mobile.

I limiti di cui sopra non si applicano alle tende o alle verande parasole in tela o altro materiale rimovibile ed occasionalmente utilizzato, nonché alle sovra-coperture installate con funzione di protezione dei mezzi mobili e dei relativi preingressi.

**Unità abitative mobili,** qualificate come case mobili o maxi caravan, garantiscono i seguenti requisiti:

- a) conservino i meccanismi di trazione e rotazione in stato di efficienza;
- b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno né tra la casa mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
- c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
- d) risultino omogenee per tipologia e colore del rivestimento esterno e delle coperture e, in caso di nuove installazioni insediate dal titolare o gestore, le stesse garantiscano linearità ed omogeneità degli elementi, secondo standards uniformi per la relativa tipologia di struttura ricettiva.

**Mezzi e allestimenti mobili per persone con disabilità** a norma dell'art.17 del Regolamento regionale 29.12.2022 n.11/R, in caso di occupazione stanziale di piazzole da parte di persone con disabilità, è consentito il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori e metrature diversificate in funzione delle specifiche esigenze dell'ospite.

In particolare i servizi igienici non possono avere superficie coperta superiore a 6,00 mq., mentre i preingressi non devono superare i 18 mq. di superficie coperta.

La disabilità deve essere riferibile al cliente titolare del contratto di occupazione stanziale o ad un suo parente di grado non superiore al secondo o affini